

## **ADDENDUM**

### **ALLA CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - LOTTO 13**

**tra**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Avv. Marco Reggiani, giusti poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2024 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**" o solo "**Consip**"),

**e**

**GRADED S.p.A.**, con sede legale in Napoli, Via Generale Girolamo Calà Ulloa, 38, aggiudicatario del lotto in esame in qualità di mandataria del RTI con Ecosfera S.p.A. e CONMAR – Consorzio Stabile Marchese Società Consortile a r.l. in qualità di mandanti), (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")  
Congiuntamente anche le "**Parti**"

#### **premesso che**

- Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 04/11/2022, una Convenzione che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore della fornitura di Servizio Integrato Energia;
- il massimale della suddetta Convenzione, come stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, e all'art. 2, comma 1, lett. o), della Convenzione medesima, è pari a € 101.000.000;
- alla data del 18/11/2024 si è riscontrata un'erosione del massimale del 99%, pari cioè a Euro 100.122.197,22, calcolati secondo il criterio del "canone virtuale";



- tuttavia, per far fronte ad esigenze impreviste e imprevedibili, intervenute e rappresentate dalle amministrazioni, si rende necessario procedere ad un incremento di due quinti del suddetto massimale;
- in proposito, l’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, richiamato all’art. 4, *comma 5*, della Convenzione e al paragrafo 1.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato, consente l’incremento della stessa di due quinti del massimale originariamente previsto;
- inoltre ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art. 311, comma 2 del D.P.R. n. 207/2011 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440> e, segnatamente:
  - si è verificata una circostanza imprevista e imprevedibile legata alla congiuntura dei mercati durante i primi anni di convenzionamento che ha portato a rialzi anomali dei prezzi dei vettori energetici gas ed energia elettrica; per come sono costruite iniziative come quella in esame; i fornitori sono tenuti a dichiarare il massimale residuo alle PA richiedenti e conseguentemente ad accettare solo richieste che rientrino in tale massimale residuo; l’aumento dei prezzi ha comportato un massimale residuo ridotto rispetto alle previsioni; tale fenomeno si è parzialmente mitigato grazie all’adozione del “canone virtuale”, metodo sottoscritto mediante apposito addendum contrattuale; la recente estensione temporale di 18 mesi della validità della convenzione rende tuttavia necessario estendere anche il massimale, per dare modo al Fornitore di convenzionare nuovi enti entro i termini della nuova scadenza temporale;
  - l’incremento conseguente a tale esigenza non altererebbe la natura generale del contratto;
  - l’incremento del massimale di due quinti (40%) è già espressamente previsto nella lex specialis di gara e quindi conosciuto e accettato da tutti i concorrenti, ivi compreso il Fornitore;



- in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente addendum, quale parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine della predetta Convenzione, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.

***Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:***

#### **Articolo 1**

##### **Valore delle premesse**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compresa la Convenzione e i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

#### **Articolo 2**

##### **Variazione del massimale della Convenzione**

1. Il massimale di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 2, comma 1, lett. o), della Convenzione, si intende incrementato, ai sensi dell'art. dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, - richiamato all'art. 4, comma 5, della Convenzione e al paragrafo 1.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato - e all'art. 311, comma 2 del D.P.R. n. 207/2011 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440>, per un importo massimo di Euro 40.400.000, pari cioè al 40% dell'originario massimale contrattuale, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 141.400.000.
2. Il corrispettivo per le singole prestazioni contrattuali rimane quello stabilito nel file "Corrispettivi" pubblicato trimestralmente sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).



3. L'aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione da parte della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nella Convenzione.
4. L'esatto ulteriore valore delle prestazioni contrattuali sarà determinato dai Contratti di Fornitura conclusi dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, sino al valore massimo sopra stabilito.

### **Articolo 3**

#### **Garanzia**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, a fronte dell'incremento del massimale, il Fornitore non deve effettuare integrazioni delle garanzie presentate in fase di stipula.

### **Articolo 4**

#### **Clausola finale**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui alla Convenzione e ai relativi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

Roma, lì

**CONSIP S.p.a.**  
Avv. Marco Reggiani

**IL FORNITORE**  
Dott. Vito Grassi

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ.,



dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Variazione del massimale della Convenzione;

Roma, lì

**IL FORNITORE**  
Dott. Vito Grassi